



Decreto Dirigenziale n. 118 del 03/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. DEL 208 D. LGS. N. 152/06, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN ORDINARIO DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U., UBICATO NEL COMUNE DI EBOLI NELLA ZONA P.I.P., PROPOSTO DAL COMUNE DI EBOLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;

l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;

con Ordinanza n. 8 dell'11/02/2008 il Commissario Delegato, Dott. Goffredo Sottile nominato con O.P.C.M. n. 3639/08, ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di compostaggio delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. sito nel Comune di Eboli nella zona PIP, per le attività di messa in riserva [R13] e riciclo/recupero delle sostanze organiche [R3], in deroga all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

con determina del Responsabile del Settore LL.PP., n. 139 dell'11/03/08, il Comune di Eboli indicava la gara d'appalto integrato per l'affidamento della "Progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e l'avviamento dell'impianto di cui sopra;

successivamente con determina n. 274 del 29/05/2008, del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Eboli, venivano approvate le risultanze della gara d'appalto integrato di cui sopra, in particolare venivano aggiudicati alla ditta ATI: LADURNER S.p.A/ING. DANTE SACCO & C. s.a.s/GIOVANNI SACCO s.r.l. i lavori in questione;

in data 23/11/2012 - prot. 0865537, il Sindaco pro tempore del Comune di Eboli, Martino Melchionda, in qualità di legale rappresentante del medesimo Comune, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/06, all'ex Settore Ecologia di Salerno, ora U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, l'istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto de quo, allegando all'uopo documentazione tecnica ed amministrativa, per l'esercizio in ordinario;

in data 05/02/2013 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. n. 152/06, rinviata in attesa del giudizio di compatibilità ambientale;

in data 29/05/2013, prot. 0379042, è pervenuta, a questa U.O.D., nota dell'A.G.C. 05 di Napoli con la quale comunica che la Commissione V.I.A., nella seduta del 16/05/2013, ha esaminato il progetto ed ha deciso l'esclusione dalla procedura di V.I.A.;

in data 24/06/2013 si è tenuta la seconda C.d.S., rinviata per richiesta di integrazioni;

in data 16/07/2013, prot. 0518000, è stata acquisita l'integrazione richiesta nella C.d.S. di cui sopra;

in data 18/07/2013 si è tenuta la terza C.d.S. rinviata per ulteriori integrazioni, nella quale viene acquisito il D.D. n. 276 del 16/07/2013 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1.1 acquisire tutte le autorizzazioni/pareri necessari per l'entrata in esercizio dell'opera con riferimento, in particolare, alla presenza della fascia di rispetto da elettrodotto, segnalata sia nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio Segreteria e certificazioni

Urbanistiche – Settore Urbanistica – Area Sviluppo del Territorio del Comune di Eboli n. 257/2012 del 16.11.2012, sia nelle tavole di inquadramento del progetto proposto;

1.2 attuare misure di contenimento delle emissioni in atmosfera in coerenza con le previsioni del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, essendo il territorio del comune di Eboli (SA) ricompreso nella Zona di risanamento – Area salernitana IT0602. In particolare razionalizzare la consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e applicazione di sistemi di scelta dei fornitori legate anche al rinnovo del parco automezzi utilizzato (Sox,NOx,CO,CO2,PM10);

1.2.1 incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale, tutte di origine autoctona;

1.2.2 provvedere all'acquisizione di un'apposita relazione fonometrica sia in ambiente interno che esterno e all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rumori come indicato nello Studio preliminare ambientale.

Si raccomanda inoltre di soddisfare, eventualmente, il fabbisogno energetico con l'implementazione di un sistema fotovoltaico.

- nella Conferenza di cui sopra è stata acquisita, altresì, l'autorizzazione allo scarico, n°6/2013 da parte del Settore Ambiente e Manutenzione del Comune di Eboli, delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei tetti di due capannoni e di due tettoie presenti nell'impianto;

in data 12/09/2013, prot. 0631283, è stata acquisita l'integrazione richiesta nella C.d.S. di cui sopra;

in data 19/09/2013 si è tenuta la quarta C.d.S. conclusasi con parere favorevole:

a) con le seguenti prescrizioni per quanto riguarda l'art. 269:

1. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
2. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla Provincia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
4. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla Provincia di Salerno, alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
8. le risultanze dei campionamenti del Piano di monitoraggio post operam delle emissioni odorigene dovranno essere trasmesse all'Arpac, dipartimento di Salerno, con la cadenza prevista per i vari campionamenti, oltre che all'U.O.D. di Salerno;
9. lo svolgimento delle operazioni lavorative dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vincoli dovuti alla presenza dell'elettrodotto.

b) subordinando il rilascio dei decreti autorizzativi alla presentazione dell'intero progetto approvato in duplice copia e su supporto digitale che dovrà essere integrato con la seguente ulteriore documentazione:

- planimetria in scala leggibile riportante:

1. il punto di Emissione "P1";
2. i punti dei campionamenti delle emissioni odorigene sul biofiltro, da C1 a C7;
3. la Stazione di Monitoraggio fisso S1;
4. i campionatori passivi installati nelle zone limitrofe all'impianto C1 – C2 – C3.

Tutti i punti sopra elencati dovranno essere georeferenziati.

- planimetria aggiornata con il nuovo piano delle alberature;
 - piano di monitoraggio ante operam delle emissioni odorigene;
 - documento di Valutazione Rischi, ai sensi della L. n. 81/2008;
 - polizza fidejussoria stipulata in conformità della D.G.R.C. n. 1411/07.
- in data 18/10/2013, prot. 0719191, l'Area 05 di Napoli, a seguito della nota del Comune di Eboli riguardante l'esatta superficie complessiva dell'impianto (18.000 mq), emersa nella C.d.S. del 18.09.2013, rispetto alla superficie (15.860 mq) riportata nella relazione tecnica integrativa redatta ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ha rilevato osservazioni circa il delinearsi di una modifica progettuale tale da richiedere nuova istanza alla Commissione VIA;
 - in data 19/12/2013, prot. 0873849, il Comune di Eboli ha prodotto documentazione tecnica finalizzata ad escludere l'ipotesi di dover ripresentare una nuova istanza alla Commissione VIA per il riesame della pratica;
 - in data 19/12/2014, prot. 0052272 ed in data 04/04/2014, prot. 0240826, questa U.O.D. ha sollecitato, il Comune di Eboli, a presentare l'integrazione richiesta nella C.d.S. del 19.09.2013;

CONSIDERATO che:

- in data 14/05/2014, prot. 0331159, il Comune di Eboli ha presentato l'integrazione di cui sopra, comprensiva della polizza fidejussoria n°1/2376/96/103190968, emessa il 29.04.2014 dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia Generale di Battipaglia, con effetto dal 30/04/2014 e scadenza il 30/04/2025, in favore del Presidente della Regione Campania;
- in data 29/05/2014, prot. 0369584, è stato trasmesso, a mezzo fax, dal Comune di Eboli con prot. gen. n° 286 del 23/01/2014, parere n° 001/2014 relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06;

RILEVATO che:

- il Comune di Eboli ha dimostrato la disponibilità dell'area di che trattasi in ragione dell'atto preliminare di cessione volontaria, stipulato in data 15/10/2008 – 19/01/2009 – 20/01/2009 e registrato in data 13/05/2014 al n°2597;
- l'approvazione del progetto di che trattasi e la successiva autorizzazione all'esercizio, restano pertanto condizionate risolutivamente alla formale acquisizione dell'area per atto pubblico, con le conseguenti vulture catastali ed immobiliari;

TENUTO CONTO che è stata verificata la congruità del progetto di che trattasi con quello assunto alla V.I.A. con D.D. n. 276/2013;

RITENUTO poter procedere all'approvazione del progetto di adeguamento in procedura ordinaria dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- la Legge Regionale n°10/1998;
- la D.G.R. n°4102/1992;
- la D.G.R. N°3466/2000;
- la D.G.R. n°286/2001;
- la D.G.R. n°5880/2002;
- la D.G.R. N°2210/2003;
- la D.G.R. n°750/2004;
- il D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n°154/2007;
- la D.G.R. n°778/2007;
- la D.G.R. n°1411/2007;
- la D.G.R. n°388/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il progetto di adeguamento in procedura ordinaria, (già approvato con Ordinanza n. 8/2008 dal Commissario Delegato), proposto dal **Comune di Eboli** con sede legale in Via Matteo Ripa n. 49, dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche, sito nel medesimo Comune in zona P.I.P., provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U., per le attività di messa in riserva [R13] e riciclo/recupero delle sostanze organiche [R3], per una quantità complessiva di rifiuti alimentati all'impianto di 20.000 ton/anno, distinta in Catasto al foglio 24 particella n. 27, su una superficie di circa 18.000 mq., di cui 2.268 mq aree a verde e 124 mq recinzioni perimetrali.

STABILIRE che:

- l'approvazione del progetto di che trattasi e la successiva autorizzazione all'esercizio, restano condizionate risolutivamente alla formale acquisizione dell'area per atto pubblico, con le conseguenti vulture catastali ed immobiliari;
- il Comune di Eboli, al termine dei lavori di adeguamento, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- il decreto autorizzativo all'esercizio dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- il Comune di Eboli, per quanto non previsto nel presente Decreto, è tenuto all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- il Comune di Eboli potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R3 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	C.E.R.	DESCRIZIONE	DENSITA'	Allocazione	n. giorni stoccaggio	QUANTITA' STOCCAB.		QUANTITA' STOCCAB. ANNUA		ATTIVITA'
			[t/mc]			[mc/giorno]	[t/giorno]	[mc/anno]	[t/anno]	
Orga	20.01.08	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	0,6	fossa-box in cls armato [100mc]	312	64,32	38,59	20066,7	12040	[R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva
	20.03.02	Rifiuti dei mercati	0,5	contenitore scarrabile a tenuta [10 mc]	312	9,65	4,82	3010	1505	[R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva

S t r u t t u r a n t e	ni c o	02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	0,25	2 contenitore scarrabile a tenuta [10 mc]	312	19,29	4,82	6020	1505	[R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva
		02.01.07	Rifiuti della silvicoltura	0,25	cumulo di circa 2m di altezza su un'area di circa 45 mq [90 mc]	154	90	22,5	13860	3465	[R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva
		20.02.01	Rifiuti biodegradabili	0,5	contenitore scarrabile a tenuta [10 mc]	312	9,52	4,76	2970	1485	[R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva
TOTALE							192,78	75,5	45926,7	20000	

PRECISARE che l'autorizzazione è vincolata alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale, tutte di origine autoctona;
- provvedere all'acquisizione di un'apposita relazione fonometrica sia in ambiente interno che esterno e all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rumori come indicato nello Studio preliminare ambientale, entro trenta giorni dall'inizio della fase di esercizio, da trasmettere all'Arpac - Dipartimento di Salerno e all'U.O.D. di Salerno;
- trasmettere con cadenza semestrale le risultanze del piano di monitoraggio e controllo delle componenti ambientali in fase di esercizio effettuato con le modalità di cui alla TAV. "PM" (integrazione del 12/09/2013 prot. 0631283);
- la presente autorizzazione non esonera il Comune di Eboli dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;
- il Comune di Eboli allo scadere della gestione è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

AUTORIZZARE, altresì il **Comune di Eboli**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 19/09/2013 in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

1. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;

2. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla Provincia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
4. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
8. le risultanze dei campionamenti del Piano di monitoraggio post operam delle emissioni odorigene dovranno essere trasmesse all'Arpac con la cadenza prevista per i vari campionamenti;
9. lo svolgimento delle operazioni lavorative dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vincoli dovuti alla presenza dell'elettrodotto che attraversa il sito;
10. attuare misure di contenimento delle emissioni in atmosfera la razionalizzazione della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e applicazione di sistemi di scelta dei fornitori legate anche al rinnovo del parco automezzi utilizzato (Sox, Nox, CO, CO₂, PM₁₀);
11. installare lungo il perimetro un impianto di deodorizzazione l'impiego di prodotti enzimatici nebulizzati.

E' FATTO OBBLIGO, altresì, al Comune che:

- le acque derivanti dai servizi igienici dovranno essere convogliate e raccolte in un'apposita vasca Imhoff per essere poi recapitate alla fogna comunale, in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito Sele con il parere n°001/2 014, previa contrattualizzazione con il gestore del servizio;
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere convogliate (per il tramite di pozzetti e caditoie) ad un apposito impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. A seguito del processo depurativo le stesse dovranno essere recapitate alla fogna comunale, in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito Sele con il parere n° 001/2014, previa

contrattualizzazione con il gestore del servizio;

- le acque di seconda pioggia e quelle provenienti dalle coperture dei corpi di fabbrica, dovranno essere invece convogliate e recapitate al fosso consortile in prossimità dell'impianto stesso, in conformità all'autorizzazione allo scarico n°6/2013 rilasciata dal Comune di Eboli;
- le acque di processo (percolati) dovranno essere opportunamente trattate e riutilizzate per irrorare il materiale all'interno delle biocelle. Gli eventuali quantitativi in eccedenza saranno trattati alla stregua di un rifiuto liquido e quindi smaltiti tal quale da ditte all'uopo autorizzate.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Eboli, con sede legale in Via Matteo Ripa n. 49.

TRASMETTERE copia del presente decreto all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alle UU.OO.DD. 52.05.11.00 e 52.05.12.00, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta